

GARA UFFICIOSA PER LA CESSIONE A TITOLO ONEROso DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA PRESSO LA CENTRALE IDROELETTRICA DI MONTE CASALE E PRESSO L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA STANDIANA – PERIODO 2025 – 2027.

In esecuzione della Deliberazione n. 100 del 30 luglio 2024, è bandita la gara uffiosa per la cessione a titolo oneroso dell'energia elettrica prodotta presso la centrale idroelettrica di Monte Casale e presso l'impianto fotovoltaico della Standiana per il periodo 2025 – 2028.

1. CONTRAENTE: Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli, 10 – 47122 Forlì (FC), Tel. 0543.38411 - Fax 0543.38400 sito internet www.romagnacque.it - C.F. e P.IVA 00337870406.

2. CRITERIO DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Offerta più conveniente in termini economici per Romagna Acque, individuata sulla base della variazione, espressa in €/MWh, rispetto al prezzo orario dell'energia risultante dalle contrattazioni nel mercato del giorno prima (MGP), con riferimento alla zona geografica Nord. Il volume di energia ceduto dovrà essere inclusivo delle perdite convenzionali per gli impianti in media tensione in vigore (come da TIS – Testo Integrato del Settlement) e successivi eventuali aggiornamenti.

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Simone Montalti – presso Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli, 10 - 47122 FORLI' (FC) - tel. 0543/38416 – fax 0543/38417 - e-mail: smontalti@romagnacque.it.

4. LUOGO, DESCRIZIONE, CONDIZIONI DI VENDITA E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:

- 4.1 Luogo di esecuzione:** Regione Emilia Romagna - Provincia di Forlì - Cesena, Comune di Bertinoro – Provincia di Ravenna – Comune di Ravenna.
- 4.2 Descrizione:** Si riporta di seguito una descrizione sintetica, non esaustiva, degli impianti e della produzione.

Denominazione dell'impianto	INDIRIZZO IMPIANTO	Tipo generazione	Codice id. SAPR	Codice POD	Potenza nominale [MW]	Tensione di allacciamento [kV]
MONTE CASALE	Località Monte Casale – Bertinoro (FC)	Idroelettrico	S08MCNT	IT001E00221192	1,045	15
FV NIP2	Via Fosso Ghiaia, sn – RAVENNA (RA)	Solare-FV	IM_1165110	IT001E49705717	1,238	15

In particolare per i due impianti di produzione risulta:

Centrale idroelettrica di Monte Casale

1. Gruppo turbina-alternatore classificato ad acqua fluente non programmabile con potenza massima pari a 1045 KW, tensione nominale di consegna pari a 15000 volts, frequenza 50 Hz;
2. Al fine di adempiere alle delibere ARERA 540/2021 e 730/2022, la Società ha provveduto ad installare nell'impianto il CCI (Controllore Centrale di Impianto) ed il relativo sistema di comunicazione, necessari per lo scambio dati ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità indicate dagli Allegati O e T alla Norma CEI 0-16;
3. Al fine di caratterizzare la produzione si forniscono, allegati al presente avviso, i dati relativi alla produzione mensili nel periodo 2021-2024 (dato aggiornato a giugno) e i dati di produzione con campionamento ogni 15 minuti dal 2021 al 2024 (dato aggiornato a giugno). Si evidenzia che essa, per le suddette caratteristiche di non programmabilità, è legata principalmente all'andamento dell'annata idrologica e conseguentemente dell'erogazione acquedottistica. Si precisa inoltre che la produzione è di norma ripartibile in modo uniforme nell'arco della giornata. Si segnala infine che, come previsto dal piano

energetico, nel 2022 è stato realizzato il rifacimento della Centrale al fine di migliorarne le prestazioni, oltre ad una maggiore garanzia in termini di business continuity.

Impianto fotovoltaico della Standiana

1. L'impianto fotovoltaico della Standiana ha una potenza nominale complessiva di 1.238,35 kWp ed è costituito da una sezione a terra di potenza pari a 912,8 kWp (entrata in esercizio in data 21/09/2020) ed una sezione costruita a tetto di potenza pari a 325,55 kWp (entrata in esercizio in data 13/10/2023). La potenza generata dal campo fotovoltaico giunge ad una cabina di trasformazione MT/BT che a sua volta è collegata alla cabina MT generale dell'utenza;
2. L'impianto fotovoltaico della Standiana ha una potenza nominale complessiva di 1.238,35 kWp ed è costituito da una sezione a terra di potenza pari a 912,8 kWp (entrata in esercizio in data 21/09/2020) ed una sezione costruita a tetto di potenza pari a 325,55 kWp (entrata in esercizio in data 13/10/2023). La potenza generata dal campo fotovoltaico giunge ad una cabina di trasformazione MT/BT che a sua volta è collegata alla cabina MT generale dell'utenza;
3. Al fine di caratterizzare la produzione si forniscono, allegati al presente avviso, i dati relativi alla produzione mensili nel periodo 2021-2024 (dato aggiornato a giugno) e i dati di produzione con campionamento ogni 15 minuti dal 2021 al 2024 (dato aggiornato a giugno). Alla luce dell'elevato consumo del potabilizzatore della Standiana, si presume che, anche a seguito del potenziamento dell'impianto avvenuto nel 2023, la quota parte di energia ceduta in rete rimanga limitata (circa il 10% dell'energia prodotta).

4.3 Condizioni di vendita

Le condizioni di vendita saranno regolate come da schema di contratto allegato al presente avviso ed in particolare si ribadisce:

1. La contabilizzazione dei quantitativi ceduti sarà pari a quanto rilevato attraverso le apparecchiature del distributore, responsabile delle apparecchiature di misura installate nel punto di immissione in rete;
2. Relativamente agli impianti FER l'Acquirente riconoscerà a Romagna Acque una produzione di energia elettrica pari a quella consegnata incrementata di un fattore percentuale relativo alle perdite evitate di energia elettrica delle immissioni nelle reti a media tensione così come definito dal Testo Integrato del Settlement (TIS) in vigore durante il periodo di consegna;
3. Il periodo di consegna dell'energia oggetto di vendita avrà durata a decorrere dalle ore 00:00 CET del giorno 01/01/2025 e terminerà alle ore 24:00 CET del giorno 31/12/2027;
4. **Romagna Acque Società delle Fonti non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, dovesse essere prodotta una quantità di energia elettrica differente rispetto ai dati storici comunicati. Si evidenzia che, in ogni caso, non è prevista alcuna soglia minima di energia garantita.**

Nel definire le condizioni di compravendita di energia di cui al presente avviso, si sono considerate le regole per il dispacciamento ed il trasporto dell'energia elettrica - come allo stato regolate dall'Autorità – e pertanto l'operatore candidato dovrà dichiarare espressamente di conoscere e di ritenere essenziali ai fini della definizione delle pattuizioni contrattuali.

- 4.4 **Modalità di determinazione del corrispettivo:** Secondo le modalità stabilite nello schema di contratto allegato al presente avviso.
- 4.5 **Termine di esecuzione:** Le attività contrattuali avranno la durata complessiva di tre anni naturali e consecutivi a decorrere dal 1 GENNAIO 2025.
- 4.6 **Procedura PG-231-02 – Due Diligence:** Si evidenzia che la Società si è dotata di un sistema di prevenzione della corruzione che, tra gli altri aspetti, prevede anche la valutazione dei rischi che possono derivare alla Società dai rapporti e/o dalle interazioni

che la stessa intrattiene o intende avviare con i propri contraenti.

Pertanto, ai fini dell'affidamento delle attività contrattuali di cui all'oggetto e preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, la Società provvederà ad acquisire dal contraente le informazioni e/o la documentazione necessaria per le finalità sopra indicate mediante appositi questionari e dichiarazioni (Modello MOD-231-06 - questionario anticorruzione soci in affari e Modello MOD-231-05- Impegno anti corruzione ISO 37001).

A fronte delle informazioni acquisite, e qualora il profilo di rischio rilevato lo renda necessario, potranno essere formulate ulteriori richieste e/o individuate ed adottate misure di mitigazione e/o prevenzione, ivi incluse ovviamente quelle previste dalla normativa cogente applicabile alla Società.

È data facoltà agli operatori interessati di anticipare la produzione dei Modelli sopra richiamati all'atto della presentazione dell'offerta e in tal caso i suddetti documenti dovranno essere inseriti all'interno della Busta Documentazione amministrativa.

4.7 Seduta pubblica: La seduta pubblica, durante la quale avrà luogo l'apertura dei plichi recanti le due buste richieste nel presente avviso, l'apertura della busta A contenente la Documentazione amministrativa, la verifica del relativo contenuto e l'apertura della busta B "Offerta economica", si terrà presso la sede di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli, 10 – 47122 Forlì (FC), **il giorno 19 settembre 2024 alle ore 15:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate, ovvero persone munite di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti (in tal caso dovrà essere prodotta delega in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n° 445/2000).

Copia integrale della documentazione a base di gara è fornita in allegato al presente avviso. La documentazione è fornita in forma digitale; essa resta di proprietà di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e può essere utilizzata dal destinatario del presente avviso esclusivamente per le attività connesse alla partecipazione alla gara uffiosa.

Copia cartacea della documentazione relativa alla gara è consultabile, previo appuntamento telefonico, presso il Servizio Affidamenti e Autorizzazioni della stazione appaltante, in Piazza Orsi Mangelli, 10 – Forlì (FC), nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

5.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

È ammessa la partecipazione dei soggetti regolarmente costituiti, validamente esistenti e in solida posizione in conformità alle relative leggi e alla relativa giurisdizione in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e diritti per adempiere agli obblighi dell'oggetto del contratto.

In particolare, l'operatore dovrà possedere la qualifica come cliente grossista e come cliente idoneo nell'ambito di quanto specificato dagli Articoli 2.5, 2.6 e 2.14 del decreto legislativo n° 79 del 16 Marzo 1999 e s.m.i. ed essere quindi presente nell'elenco degli operatori ammessi al mercato elettrico ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con D.M. 19/12/2003 e s.m.i.

5.2 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di seguito riportate:

- a. di essere interdetto o inabilitato e che a suo carico non sono in corso procedure per tali stati;
- b. presenza di procedimenti legali o amministrativi pendenti o incombenti, di cui essa sia parte in causa, che – per quanto di sua conoscenza – pregiudicherebbero sostanzialmente la capacità di eseguire le transazioni previste dal Contratto;

- c. sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto, a meno che l'impresa non sia stata ammessa a controllo giudiziario entro la data di avvenuta scelta del contraente, ai sensi dell'art. 34-bis del medesimo decreto;
- d. nel caso in cui l'operatore economico, l'amministratore di fatto, il legale rappresentante, i soci, altri soggetti con potere di rappresentanza hanno subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - d1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - d2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - d3) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - d5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - d6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - d7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.
- e. l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f. l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure.

5.3 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Per la comprova del requisito, l'Ente aggiudicatore acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

5.4 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- a) Il plico contenente la busta della documentazione e la busta dell'offerta deve pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito

autorizzata, alla sede della stazione appaltante (Piazza Orsi Mangelli, 10 – 47122 Forlì) **nel termine perentorio, a pena di inammissibilità**, delle

ore 12:00 del giorno 19 settembre 2024

- b) E' ammessa altresì la consegna a mano del plico, nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, allo stesso indirizzo ed entro il medesimo termine perentorio;
- c) In ogni caso, faranno fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione di Romagna Acque;
- d) Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente;
- e) Il plico deve recare all'esterno oltre all'intestazione ed all'indirizzo del **mittente** la dicitura **“Offerta per la cessione a titolo oneroso dell'energia elettrica prodotta presso la centrale idroelettrica di Monte Casale e presso l'impianto fotovoltaico della Standiana nel periodo 2025 – 2028 - All'attenzione dell'Ufficio Affidamenti”** e l'indicazione del giorno di scadenza della presentazione dell'offerta.
- f) Il plico, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata con ceralacca, nastro adesivo o altro sistema che assicuri l'integrità del plico e ne impedisca l'apertura.
- g) Il plico deve contenere al proprio interno due buste separate recanti entrambe l'intestazione del mittente e rispettivamente la dicitura “A - Documentazione amministrativa” e “B - Offerta Economica”.
- h) **La busta “B – Offerta economica” deve essere anch'essa, a pena di esclusione, sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura** o altro sistema che assicuri l'integrità del plico e ne impedisca l'apertura.

In allegato al presente avviso, si trasmette complessivamente la seguente documentazione:

- Modello A: modello di dichiarazione da rendere ai sensi del punto 5.5 del presente avviso;
- Modello B: modello di dichiarazione per la presentazione dell'offerta economica;
- Schema di contratto relativo al servizio;
- Consumi mensili e curve di carico dell'impianto idroelettrico relativi agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (dato aggiornato a giugno), con dati campionati al quarto d'ora tramite sistema di monitoraggio, in formato Excel;
- Consumi mensili e curve di carico dell'impianto fotovoltaico relativi agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 (dato aggiornato a giugno); si segnala che la seconda sezione a tetto risulta attiva a partire dal 13/10/2023.

5.5 CONTENUTO DELL'OFFERTA: BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A dovrà contenere al proprio interno le dichiarazioni sostitutive di seguito elencate, rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni, e redatte **preferibilmente** sul modello di dichiarazione allegato al presente avviso (Modello A). Le dichiarazioni devono essere sottoscritte su ogni singolo foglio dal legale rappresentante dell'operatore concorrente o suo procuratore ed accompagnate da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, il quale, assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

- a) di aver preso visione di tutte le condizioni e clausole contenute nella presente richiesta di offerta economica;
- b) di non essere interdetto o inabilitato e che a suo carico non sono in corso procedure per nessuno di tali stati;
- c) che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- d) che non sono state emesse a proprio carico condanne penali per reati gravi in danno dello

Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e che inibiscono la contrattazione con la pubblica Amministrazione;

- e) di essere una società regolarmente costituita, validamente esistente e in solida posizione in conformità alle relative leggi e alla relativa giurisdizione e di possedere tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e diritti per adempiere agli obblighi del presente Contratto, in particolare l'operatore dovrà possedere la qualifica come cliente grossista e come cliente idoneo nell'ambito di quanto specificato dagli Articoli 2.5, 2.6 e 2.14 del decreto legislativo n° 79 del 16 Marzo 1999 e s.m.i. ed essere quindi presente nell'elenco degli operatori ammessi al mercato elettrico ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico approvato con D.M. 19/12/2003 e s.m.i.;
- f) che non vi sono procedimenti legali o amministrativi pendenti o incombenti, di cui essa sia parte in causa, che – per quanto di sua conoscenza – pregiudicherebbero sostanzialmente la capacità di eseguire le transazioni previste dal Contratto;
- g) di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- i) di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;
- j) di essere informato, dei principi del Codice Etico di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e, per quanto applicabile, del codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (pubblicamente accessibili nel sito Internet al link: <https://societatraspcente.romagnacque.it/amm-traspcente/modello-organizzativo-231-01>) e

che l'esecuzione delle prestazioni avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte; prende atto che, in caso di violazione di queste ultime, troveranno applicazione le sanzioni previste dal Sistema disciplinare, ivi inclusa la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ex art. 1456 c.c. e fatto in ogni caso salvo il diritto della Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. al risarcimento dei danni eventualmente subiti;

- k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE); il trattamento dei dati ha carattere obbligatorio e non necessita di specifico consenso, che deriva implicitamente dalla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;
- I) di conoscere e di ritenere essenziali ai fini della definizione delle pattuizioni contrattuali le regole per il dispacciamento ed il trasporto dell'energia elettrica - come allo stato regolate dall'Autorità.

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante del concorrente, ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegato copia conforme all'originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di conferimento della procura o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n° 445/2000, attestante la sussistenza, i contenuti e i limiti della procura, con gli estremi dell'atto di conferimento.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui al punto precedente, Romagna Acque si riserva di assegnare al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine sopraindicato, il concorrente sarà **ESCLUSO** dalla presente procedura e non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

6. CONTENUTO DELL'OFFERTA: BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La Busta B “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, la “offerta economica” del concorrente, presentata utilizzando preferibilmente il facsimile di cui al Modello B allegato al presente avviso, sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore concorrente o suo procuratore, indicando in cifre, con approssimazione alla seconda cifra decimale, riferita alle voci A (Centrale idroelettrica di Monte Casale) e B (Impianto fotovoltaico della Standiana), la variazione espressa per ciascun impianto in €/MWh rispetto al prezzo orario dell'energia risultante dalle contrattazioni avvenute nel mercato del giorno prima con riferimento alla zona geografica Nord.

E' ammessa la possibilità, per gli operatori interessati, di esprimere anche variazioni in negativo, fermo restando che, in ogni caso, contrattualmente, il prezzo dell'energia per ciascun impianto comprensivo della variazione indicata dall'operatore contraente non potrà mai assumere un valore negativo. In caso di prezzo unitario (€/MWh) complessivo negativo il valore sarà assunto pari a zero.

In relazione agli importi indicati verrà automaticamente calcolato, dal foglio Excel e ai soli fini dell'individuazione dell'aggiudicatario, la variazione media tenendo in considerazione la media pesata rispetto alla stima dell'immissione media annuale dei due impianti, che risulta essere pari a circa il 98% per Monte Casale (IDRO) e circa il 2% per Standiana (FV).

L'offerta presentata sarà valida per 180 giorni dalla presentazione.

L'offerta economica incompleta, in tutte o in alcune delle parti, è causa di esclusione dalla procedura.

7. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

7.1. Criterio di assegnazione del contratto

- a) L'assegnazione del contratto avverrà mediante il criterio dell'offerta più conveniente in termini economici, individuata sulla base della più conveniente, per Romagna Acque, variazione media ponderale, espressa in €/MWh, rispetto al prezzo orario dell'energia risultante dalle contrattazioni nel mercato del giorno prima (MGP) con riferimento alla zona geografica Nord;
- b) Romagna Acque potrà procedere all'assegnazione del contratto anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

7.2. Verbalizzazione delle operazioni

- a) Tutte le operazioni sono verbalizzate.
- b) Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni.

7.3 Verifiche e scelta del contraente

- a) Il Responsabile del Procedimento individua l'operatore che ha presentato, per Romagna Acque, l'offerta più conveniente in termini economici, reputata congrua ed affidabile, e propone all'Organo superiore l'assegnazione del contratto;
- b) Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, Romagna Acque può decidere di non procedere alla stipula del contratto.
- c) La stipula del contratto è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso.
- d) **In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione.** In detta ipotesi, si procede a riformulare la graduatoria, procedendo altresì con le verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- e) L'avvenuta individuazione, per Romagna Acque, della migliore offerta non equivale ad accettazione della stessa. L'offerta è comunque irrevocabile fino al periodo stabilito per la stipulazione del contratto.

7.4. Adempimenti successivi e obblighi dell'operatore selezionato

- a) L'operatore selezionato all'esito della procedura è obbligato, entro il termine prescritto da Romagna Acque con apposita richiesta e, in assenza di questa, entro 15 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta scelta, a fornire tempestivamente a Romagna Acque la documentazione e le informazioni necessarie alla stipula del contratto, nonché a depositare le spese di contratto, di registro ed ogni altra spesa connessa.
- b) Qualora l'operatore selezionato non stipuli il contratto nei termini prescritti da Romagna Acque, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, la scelta del contraente può essere revocata.
- c) Nel caso di cui alla precedente lettera b), Romagna Acque si riserva il risarcimento di ulteriori danni, come quelli derivanti dai maggiori oneri da sostenere e dai tempi ulteriormente necessari per una nuova procedura di scelta del contraente.

8. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI

Romagna Acque, a proprio insindacabile giudizio, in qualunque momento della procedura e su concorrenti individuati secondo criteri discrezionali, potrà procedere ad una verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale sulla base delle dichiarazioni presentate dagli operatori partecipanti alla procedura.

In tale ipotesi, Romagna Acque acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Romagna Acque procederà all'esclusione dell'operatore, oltre che alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria quando il fatto riscontrato integri gli estremi di reato.

9. COMUNICAZIONI

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al presente paragrafo.

Per i soli concorrenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, è ammessa, in alternativa, l'indicazione di indirizzo di posta elettronica.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente avviso, tutte le comunicazioni tra Romagna Acque e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC *gare@pec.romagnacque.it* e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di offerta.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica, dovranno essere tempestivamente segnalate a Romagna Acque; diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

10. CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti sul presente avviso possono essere inoltrate all'indirizzo **PEC *gare@pec.romagnacque.it* entro 7 giorni** prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

11. CAUSE DI ESCLUSIONE

a) Sono **escluse**, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, le offerte:

- a.1) pervenute dopo il termine perentorio di cui al **punto 5.4, lettera a)** del presente avviso, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
 - a.2) con modalità di chiusura difformi da quanto prescritto al **punto 5.4, lettera f)** del presente avviso;
 - a.3) recanti l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la gara in oggetto;
 - a.4) carenti dell'indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta come previsto al **punto 5.4, lettera e)** del presente avviso;
 - a.5) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione o altre caratteristiche che ne possano pregiudicare la segretezza;
- b) sono in ogni caso **escluse** dopo l'apertura del plico **le offerte**:
- b.1) mancanti della busta "B – Offerta economica";
 - b.2) la cui "busta B – Offerta Economica" presenti modalità di chiusura difformi da quanto prescritto dal punto 5.4, lettera h) del presente avviso, oppure presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione o altre caratteristiche che ne possano pregiudicare la segretezza;
 - b.3) per le quali sia verificato che una o più di una delle dichiarazioni richieste rechino indicazioni errate, non veritieri o comunque contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta o l'esecuzione del contratto risultino subordinate oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di esecuzione del contratto previsti dagli atti di Romagna Acque;
- c) sono in ogni caso escluse, dopo l'apertura delle buste A:
- c.1) gli operatori che non abbiano reso, integrato o regolarizzato gli elementi e le dichiarazioni nei termini richiesti.
 - c.2) gli operatori che non forniscano le prove richieste o non confermino il contenuto delle dichiarazioni rese.

- d) sono in ogni caso **escluse**, dopo l'apertura della busta B:
 - d.1) le offerte che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti da Romagna Acque;
 - d.2) le offerte incomplete in tutte o in alcune delle parti ai sensi del paragrafo 6 del presente avviso;
- e) sono comunque **escluse**, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
 - e.1) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione delle quali, ancorché dichiarate dagli stessi come inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo da Romagna Acque;
 - e.2) di concorrenti per i quali, a seguito di verifica delle dichiarazioni rese, siano riscontrate false dichiarazioni.
 - e.3) nel caso di inutile decorso del termine fissato per la presentazione di eventuali integrazioni documentali richieste.

12. ALTRE DISPOSIZIONI

- a) Nulla sarà riconosciuto ai concorrenti per la partecipazione alla procedura.
- b) Al solo fine della conservazione degli atti della procedura, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti da Romagna Acque.
- c) Romagna Acque, a proprio insindacabile giudizio, in qualunque momento della procedura e su concorrenti individuati secondo criteri discrezionali, potrà procedere ad una verifica circa il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di ordine generale e speciale al fine della loro partecipazione alla procedura, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotte. In caso di riscontro di false dichiarazioni, si procederà all'esclusione del concorrente e si applicheranno altresì le norme di legge vigenti in materia.
- d) E' fatta comunque salva l'insindacabile facoltà di Romagna Acque di non procedere alla valutazione delle offerte, di interrompere il procedimento in qualsiasi momento, di non procedere alla scelta del contraente e alla stipulazione del contratto **senza che i concorrenti possano pretendere alcunché a qualsiasi titolo**.
- e) **Controversie:** Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Forlì, con esclusione espressa della giurisdizione arbitrale.
- f) Romagna Acque si riserva la più ampia facoltà di differire, spostare, interrompere o revocare la presente procedura, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso o risarcimenti di sorta. Romagna Acque si riserva espressamente, inoltre, la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto.
- g) Romagna Acque si riserva la facoltà di **revocare la scelta del contraente** qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
- h) Romagna Acque si riserva di procedere alla scelta del contraente anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ad insindacabile giudizio di Romagna Acque essa sia ritenuta congrua e conveniente, o comunque idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- i) L'offerta che verrà presentata dovrà essere valida per 180 giorni dalla presentazione; Romagna Acque, nel corso della procedura, potrà richiedere il differimento di tale termine fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni.
- j) Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si produrranno in capo a Romagna Acque unicamente all'atto della stipulazione del contratto.
- k) In caso di **offerte uguali**, si procederà per sorteggio.
- l) Il compimento dell'incarico dovrà avvenire nel pieno rispetto dei principi del Codice Etico di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e, per quanto applicabile, del codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (pubblicamente accessibili nel sito Internet al link: <https://societatraspcente.romagnacque.it/amm-trasparente/modello-organizzativo-231-01>) e l'esecuzione delle prestazioni avverrà nel pieno rispetto delle disposizioni ivi prescritte; in caso di violazione di queste ultime, troveranno applicazione le sanzioni previste dal Sistema

disciplinare, ivi inclusa la facoltà di risoluzione unilaterale del presente contratto ex art. 1456 c.c. e fatto in ogni caso salvo il diritto della Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Trattamento dati personali: Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche "Regolamento"), Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (di seguito, anche solo "Romagna Acque" o la "Società") informa che:

- i dati personali forniti saranno trattati in modo pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità, secondo le vigenti disposizioni in materia;
- Il Titolare del trattamento è Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., con sede legale in Forlì, 47122, Piazza Orsi Mangelli n. 10, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00337870406;
- il trattamento dei dati personali avverrà per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività svolta da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale e quindi per:
 - a) adempire ad obblighi di legge anche di natura contabile e amministrativa conseguenti;
 - b) adempire a tutti gli obblighi di legge posti a carico di Romagna Acque quale società in house, in controllo analogo congiunto.

La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dallo specifico rapporto giuridico instaurato e dall'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi. Il trattamento dei dati forniti è necessario all'esecuzione del rapporto giuridico citato del quale Lei è parte.

Il trattamento dei dati personali avverrà, ordinariamente, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e previa adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali.

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, dunque, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di affidamento, comunque nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge in materia.

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra menzionate. Nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza, messe in atto dal Titolare, i dati potranno essere comunicati alle autorità di vigilanza previste per legge e ad altri soggetti pubblici e privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge in materia ai contratti pubblici e dalle altre leggi anche in materia fiscale, amministrativa e finanziaria. Si precisa che la società è sottoposta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, i dati, sempre secondo i criteri della pertinenza e degli eventuali criteri adottati dall'Autorità Garante, saranno pubblicati sul sito internet aziendale, alla voce società trasparente.

Il Regolamento GDPR riconosce l'esercizio da parte dell'interessato dei diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del GDPR, laddove applicabili e, nello specifico: il diritto di accesso ai dati, di rettifica ed il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") degli stessi, il diritto di limitarne il trattamento, il diritto alla loro portabilità, nonché il diritto di opposizione al trattamento.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli 10, Forlì – 47122; mail@romagnacque.it | PEC mail@pec.romagnacque.it.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al GDPR e al D.Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personalini, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personalini all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Simone Montalti)